

Sulla conoscenza della lingua inglese quale requisito indispensabile per l'accesso alle Pubbliche amministrazioni.

La conoscenza della lingua inglese costituisce un requisito indispensabile per poter accedere ai concorsi nelle Pubbliche amministrazioni: la sua carenza, infatti, comporta un giudizio di inidoneità del candidato e la conseguente esclusione dello stesso - che può essere disposta in qualsiasi momento - dalla procedura.

L'art. 37, comma 1, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 così dispone: *"A decorrere dal 1° gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere"*.

Sul punto, il TAR di Bari ha statuito che: *"Premesso che il bando di concorso di cui è causa prescrive all'art. 3, tra i requisiti di ammissione, la conoscenza di almeno una lingua straniera; la quale si caratterizza quale livello minimo di preparazione e capacità;*

Che il grado di conoscenza della predetta lingua si valuta attraverso un giudizio della Commissione esaminatrice che, nella specie, è risultato di inidoneità e che, ai sensi dell'art. 3 del bando, è causa di esclusione dal concorso;

Che, quanto alla censura di violazione dell'art. 97 Cost. dedotta avverso il bando di concorso, nella parte in cui introduce illegittimamente la conoscenza di almeno una lingua straniera tra i requisiti di ammissione, in disparte il profilo di irricevibilità della relativa impugnazione, la medesima censura si appalesa infondata, in quanto quel requisito trova la sua ratio ... nella necessità di adeguare il programma d'esame alle previsioni di cui all'art. 37 D.Lgs. 165/2001 e, pertanto, costituisce applicazione di norma di legge non derogabile ..." (1).

Anche il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare che *"... l'art. 37 del d.lgs. n. 165/2001 ... ha autorizzato le pubbliche amministrazioni a qualificare nei propri concorsi la conoscenza in*

*discorso (come pure quella della lingua straniera) come **elemento di valutazione al pari delle altre materie di esame ovvero come requisito di partecipazione alla procedura concorsuale.***

Soccorre in tal senso il precedente costituito da Cons. Stato n. -OMISSIS- secondo il quale “Dal combinato disposto degli artt. 37 e 1, co. 2, d.lgs. n. 165 cit. emerge, infatti, che:

a) a decorrere dal primo gennaio 2000 tutte le amministrazioni pubbliche (statali, autonome, regionali, locali ecc.) sono tenute, in sede di redazione dei bandi di concorso, a contemplare la conoscenza di almeno una lingua straniera e delle applicazioni ed apparecchiature informatiche basiche;

b) nel silenzio delle disposizioni primarie, i bandi possono prevedere che l'accertamento di tali conoscenze costituisca parte integrante delle prove di esame, ovvero che venga in rilievo quale requisito di ammissione al concorso;

c) per il solo personale statale, dirigente e non, è previsto che siano emanate disposizioni regolamentari che disciplinino le modalità di accertamento, i livelli di conoscenza e gli eventuali casi di esonero;

d) in ogni caso, la mancata emanazione di tali disposizioni regolamentari non pregiudica la possibilità che i bandi dispongano direttamente le modalità di accertamento ed i livelli delle conoscenze in questione”.

E non muta la prospettiva – quanto alla rilevata infondatezza dell'appello – la circostanza che nel precedente richiamato il bando di concorso prevedesse espressamente l'esclusione del candidato che non avesse dimostrato di possedere la conoscenza (in quel caso) della lingua inglese mentre nel caso in esame un'analogha previsione non sia stata altrettanto chiara in seno al bando (dal che parte appellante, col primo motivo, reitera anche la censura relativa a un'esclusione disposta in difetto di sua previsione espressa).

*Ma, a questo riguardo, deve qui aggiungersi che **una previsione di esclusione del candidato dalla procedura selettiva è di fatto implicita (essendone in pratica coesenziale) nella qualificazione***

della conoscenza dell'informatica quale requisito di ammissione alla procedura stessa. E ciò oltre la previsione per cui tale conoscenza non avrebbe dato luogo a punteggio ma soltanto ad un "giudizio di idoneità". Fatto questo che equivale a dire che chi non fosse stato giudicato idoneo (per mancanza di quella conoscenza) per ciò solo sarebbe stato escluso dalla procedura di selezione...".

1) In tal senso, TAR Puglia, Bari, Sez. Seconda, 13 febbraio 2007, n. 408; cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. Terza quater, 1 febbraio 2018, n. 1206: <<La decisione di un'Amministrazione di prevedere la conoscenza di una lingua straniera, in particolare della lingua inglese, come requisito di ammissione ad un pubblico concorso è legittima e trova fondamento nella disposizione di cui all'art. 17, comma 1, lett. e) della Legge delega n. 124/2015L. 07/08/2015, n. 124. La disposizione di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 165/2001, modificata dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, la quale prevede che tutti i bandi di concorso debbano prevedere l'accertamento della lingua inglese, così come l'uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse, va letta alla luce dell'art. 17 della Legge n. 124/2015 citato. Tale norma, infatti, detta diversi principi e criteri direttivi per i successivi decreti legislativi, tra cui figura, alla lettera e), anche la "previsione dell'accertamento della conoscenza della lingua inglese e di altre lingue, quale requisito di partecipazione al concorso o titolo di merito valutabile dalle commissioni giudicatrici, secondo modalità definite dal bando anche in relazione ai posti da coprire">>.

2) In tal senso, Consiglio di Stato, Sez. Seconda, 22 giugno 2020, n. 3975.

16 settembre 2021